

AGENZIA/POLIZZA

RAMO CAUZIONI

5387.00.27.2799808262

(Da citare come riferimento)

**POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI.**

**PREMESSO CHE**

1. con riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione IPPC di trattamento fanghi industriali - I.T.F.I. (di cui ai punti 5.1b) e 5.3a) 2) dell'Allegato VIII, parte seconda, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.), situata in comune di Bologna (BO) in via Shakespeare n.29 - Determinazione n.2021-34 del 07/01/2021 - ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato la società HERAMBIENTE S.P.A. (codice fiscale 02175430392), con sede legale in viale C. Berti Pichat n. 2/4 40127 BOLOGNA (BO);
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di € 901.500,00 (Euro Novecentounmilacinquecento/00);
3. la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Società SACE BT S.p.A. (C.F. 08040071006), con sede in Roma, Piazza Poli 42 (in seguito denominata Società), autorizzata con Provvedimento ISVAP N.2654 in data 28/11/2008, ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, Lettera "c", della Legge n. 348 del 10/06/1982, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 901.500,00 (Euro novecentounmilacinquecento/00) per l'adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

AGENZIA/POLIZZA

RAMO CAUZIONI

5387.00.27.2799808262

(Da citare come riferimento)

Ai soli effetti della liquidazione del premio, la presente polizza ha la durata di giorni 6.580 e cioè dal 03/02/2021 al 30/01/2039

### TABELLA DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

**Importo garanzia €901.500,00 Tasso di premio imponibile annuo 0,2044**

Durata iniziale della polizza dal 03/02/2021 al 30/01/2039

PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA NOTARILE	TASSE	TOTALE
26.555,02	6.638,76	0,00	4.149,22	37.343,00

Premio di rinnovo a decorrere dal 30/01/2039

PREMIO NETTO	ACCESSORI	TASSE	TOTALE
0,00	0,00	0,00	0,00

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA** - La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

**Art. 2 - DURATA DELLA POLIZZA** - La durata della presente garanzia fideiussoria è fino al 30/01/2037, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 anni e cioè fino al 30/01/2039.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

**Art. 3 - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTO DI PREMIO** - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi quadrimestrali di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

**Art. 4 - LIBERAZIONE DEL CONTRAENTE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO** - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

**Art. 5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO** - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera dell' ARPAE che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate, risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 6 - RIVALSA - SURROGAZIONE** - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 4.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del Contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA - DEPOSITO CAUTELATIVO** - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

1. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
2. liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postacert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

3. cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
4. soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizza di cui al precedente punto c);
5. revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

**Art. 9 - IMPOSTE E TASSE** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente.

**Art. 11 - Obbligo di riservatezza** - La Società potrà comunicare le informazioni relative all'operazione:

- a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate;
- b) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti della Società un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);

successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Polizza e con il consenso del Contraente, che non potrà essere irragionevolmente negato.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE

### Art. 1 - Premio

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata dalla data di emissione e fino alla data indicata nella tabella di liquidazione del premio, che è calcolato in base agli obblighi oggetto della garanzia e alla presumibile durata degli stessi.

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile.

In caso di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è comunque dovuto dal Contraente e, se già versato integralmente, rimane acquisito alla Società. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo paragrafo, sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio calcolati annualmente sulla base della somma capitale garantita oltre agli interessi maturati alla scadenza della successiva proroga.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi derivanti dalla presente fideiussione deve consegnare alternativamente alla Società:



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

1. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario;
2. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Nel caso di polizza prodotta in formato digitale, la liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio non potrà avvenire con la consegna dell'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario.

Ai documenti di cui ai punti 1. e 2. che precedono non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

## Art. 2 - Dichiarazioni e Garanzie

Per quanto di propria competenza, il Contraente dichiara e garantisce alla Società quanto di seguito:

- a) di essere in possesso di tutti i poteri, autorizzazioni e/o permessi (ove richiesti) necessari per il valido ed efficace perfezionamento ed esecuzione della presente garanzia;
- b) di non essere soggetto a procedure di liquidazione di alcun genere né a procedure concorsuali o procedimenti a seguito dei quali possano venire assoggettati ad alcuna di tali procedure (ove applicabili);
- c) di non avere deliberato, alla data di emissione della Polizza Fideiussoria, la presentazione di alcuna domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161 V comma L.F., la presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F., la presentazione di un piano attestato ex art. 67 L.F.;
- d) che la conclusione del presente accordo non viola alcun impegno contrattuale, disposizione legislativa, amministrativa e/o regolamentare o provvedimento giudiziario che l'impresa possa aver assunto o a cui possa essere soggetto;
- e) che tutte le informazioni scritte, i rendiconti, i rapporti, e i documenti contabili consegnati o da consegnarsi alla Società relativi alla Polizza Fideiussoria sono corretti e veritieri in ogni aspetto sostanziale e sono stati/saranno altresì portati a conoscenza della Società per iscritto tutti i fatti o le circostanze la cui omissione possa rendere le suddette informazioni false, incorrette, incomplete e/o fuorvianti da un punto di vista sostanziale;
- f) la non sussistenza, alla data odierna, di alcun fatto e/o circostanza tale da far ritenere che la Polizza Fideiussoria possa essere escussa dal Beneficiario;
- g) di aver ottenuto, in conformità ai termini e alle condizioni ivi previste, tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le approvazioni, di qualsiasi natura, richiesti dal Provvedimento Autorizzativo, che risultano, pertanto, pienamente validi ed efficaci;
- h) che ogni dichiarazione e garanzia resa nel presente atto corrisponde al vero e non contiene affermazioni mendaci sull'esistenza o sulla non sussistenza di qualsiasi fatto o circostanza che possa ledere il più generico canone di correttezza e buona fede.

## Art. 3 - Obbligo d'informazione e reportistica

Per tutta la durata della Polizza fideiussoria, il Contraente si obbliga a fornire:

- i bilanci della società e dell'eventuale gruppo alla quale appartiene;
- la relazione annuale contenente i risultati dei controlli eseguiti previsti dai Piani di Monitoraggio di Controllo.

Il Contraente s'impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società:

- ogni circostanza, fatto o evento che possa in qualche modo incidere sulla corretta esecuzione degli obblighi garantiti con la Polizza Fideiussoria;
- l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014;



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

- qualsiasi mutamento della propria compagine sociale, qualora lo stesso sia controllato o collegato, anche secondo le previsioni di cui all'art. 2359 cod. civ., da altre società o persone fisiche.

La Società declina fin da ora ogni disponibilità all'emissione di qualsivoglia garanzia collegata alla Relazione di Riferimento.

#### Art. 4 - Recesso

Il Contraente riconosce irrevocabilmente e fin da ora alla Società il diritto di recedere dalla Polizza Fideiussoria, decorsi 12 mesi dall'emissione.

In tale ipotesi il Contraente s'impegna a procurare la liberazione della Polizza Fideiussoria entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla ricezione della richiesta formulata dalla Società, senza necessità di fornire alcuna motivazione.

La liberazione potrà avvenire tramite la sostituzione della Polizza con analoghi strumenti di garanzia ritenuti idonei e accettati dal Beneficiario, cui segua un'espressa dichiarazione di svincolo da parte di quest'ultimo.

Il Contraente rinuncia fin da ora a qualsiasi eccezione o contestazione relativa all'esercizio di tale facoltà da parte della Società.

L'esercizio del recesso da parte della Società non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

La Società restituirà i premi ricevuti, al netto di imposte e provvigioni per l'intermediazione, per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione.

La violazione degli impegni sopra assunti costituisce un Evento Critico ai sensi dell'art. 5 che segue, e la Società avrà pertanto diritto di ottenere dall'Impresa il versamento anticipato di una somma ovvero idonee controgaranzie d'importo pari al massimale della Polizza Fideiussoria.

Il Contraente potrà recedere dalla polizza, dandone avviso alla Società, e il recesso avrà effetto solo nel momento in cui sarà provata dal Contraente la totale liberazione della Società da ogni obbligo derivante dalla garanzia prestata. I premi versati resteranno integralmente acquisiti alla Società, compreso quello per il periodo in essere alla data di assunzione di efficacia del recesso.

#### Art. 5 - Liberazione della garanzia - Eventi Critici

Se, nel corso della vigenza della Polizza Fideiussoria si dovesse verificare, in capo al Contraente, anche uno solo degli avvenimenti di seguito descritti, il Contraente sarà tenuta a procurare alla Società la liberazione della garanzia nelle seguenti forme:

- (i) Versamento anticipato di una somma pari al massimale;
- (ii) Sostituzione della Polizza Fideiussoria con altri strumenti di garanzia accettati dal Beneficiario cui segua l'espresso svincolo della Polizza Fideiussoria;
- (iii) Consegna di idonee controgaranzie d'importo pari al massimale della Polizza Fideiussoria in vigore al momento del verificarsi dell'evento, pagabili a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni eccezione, valide ed efficaci fino all'integrale svincolo della Polizza Fideiussoria ovvero fino all'integrale recupero dei propri crediti da parte della Società, rilasciate da istituti bancari o assicurativi debitamente autorizzati di gradimento della Società.

Considerato che la Società agirà sulla base di criteri di ragionevolezza e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'obbligo di versamento o cauzionamento sussisterà qualora in capo all'Impresa si verifichi almeno uno dei seguenti avvenimenti (di seguito Eventi Critici):

- a) Provvedimento di sospensione o di revoca dell'efficacia dell'Autorizzazione a cui la fideiussione si riferisce;
- b) Protesti cambiari o azioni cautelari e/o esecutive a carico del Contrante e dei suoi eventuali coobbligati;



- c) Cessione totale o parziale, ovvero affitto, dell'azienda in assenza d'idonea informativa alla Società preventiva agli atti dispositivi;
- d) Mutamento della compagine sociale, ove lo stesso sia controllato o collegato, anche secondo le previsioni di cui all'art. 2359 cod. civ., ad altre società o persone fisiche;
- e) Inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione dell'eventuale debito o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), sottoposizione a procedura concorsuale da parte del Contraente o anche di uno solo dei Coobbligati;
- f) Sequestri penali o commissariamento;
- g) Qualsiasi evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.;
- h) Inadempimento a qualsivoglia obbligo assunto nei confronti della Società, in particolar modo a riguardo gli obblighi d'informazione di cui all'art. 3 che precede;
- i) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di norme di settore o contrattuali che disciplinano il rapporto principale cui accede la garanzia (ad esempio ma non limitatamente a permessi di costruire, autorizzazioni ambientali);
- j) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie;
- k) Peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati;
- l) Liquidazione, trasformazione, fusione o cessione del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati;
- m) Attivazione da parte della Società della facoltà di recedere dagli obblighi richiamati nella polizza fideiussoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 che precede;
- n) Violazione degli impegni assunti con la presente Polizza Fideiussoria.

Le somme o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria e in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento al Beneficiario della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

La Società s'impegna ad evitare richieste di adempimento derivanti dal sorgere dell'obbligazione di versamento o di costituzione di deposito cauzionale a carico del Contraente che non siano adeguatamente motivate e/o non rispondenti alla necessità di tutelare propri diritti e ragioni ove esposti a significativi pregiudizi che siano conseguenza di atti effettivamente posti in essere direttamente dal Contraente o da parte di terzi.

#### Art. 6 - Escussione della polizza

Nel caso in cui la Società riceva dal Beneficiario una richiesta di escussione della polizza fideiussoria, il Contraente è tenuto ad adempiere alla pretesa del Beneficiario entro e non oltre 5 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società, ogni eccezione rimossa, dandone comunicazione alla Società.

Nel caso in cui il Contraente ritenga che la domanda di escussione sia abusiva o affetta da nullità, è tenuto a fornire alla Società la prova liquida ed evidente di tale abusività o nullità nel medesimo termine di cui al comma precedente, fermo restando che la Società è in ogni caso libera di valutare in autonomia il carattere abusivo della pretesa del Beneficiario.



**Il Contraente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione in merito a tale valutazione.**

#### **Art. 7 - Regresso**

**Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. e rinuncia inoltre ad ogni eccezione o contestazione relativa all'avvenuto pagamento da parte della Società. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e tale tasso decorrerà trascorsi 5 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata al Contraente.**

#### **Art. 8 - Rinuncia alle azioni cautelari**

**Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento di quanto dovuto in forza delle Condizioni di polizza.**

#### **Art. 9 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione**

**Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.**

#### **Art. 10 - Facoltà di controllo ed ispezione**

**Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:**

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma dell'art. 12;**
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;**
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;**
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.**

**Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 5 che precede.**

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno**

**Nell'ipotesi di escussione da parte del Beneficiario, la Società, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può assumere, fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, ivi comprese quelle consentitegli per legge ed in particolare all'art. 2900 cod. civ.**

**Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se e ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente del pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.**



Sono a carico del Contraente tutte le spese, comunque sostenute dalla Società, per resistere alla pretesa escussiva.

Resta inteso che la Società assumerà la titolarità del credito, dovutogli dal Contraente, per effetto delle azioni intraprese in osservanza di quanto prescritto dal presente articolo.

#### Art. 12 - Comunicazioni

Ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati di seguito:

- per il Contraente:
- per la Società: [sacebt@pcert.postecert.it](mailto:sacebt@pcert.postecert.it)

ovvero risultanti in Camera di Commercio, o con raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata.

#### Art. 13 - Legislazione - Foro Competente

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla costituzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede la Società o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

#### Art. 14 - Obbligo di riservatezza

La Società potrà comunicare le informazioni relative all'operazione:

- a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate;
- b) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti del Garante un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);

successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Polizza e con il consenso del Contraente, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Emessa a MILANO il 03/02/2021

IL CONTRAENTE

SACE BT S.p.A.

-----  
Polizza firmata da ROBERTO LEIDI



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: [sacebt@pcert.postecert.it](mailto:sacebt@pcert.postecert.it)

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Spett.le  
ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

**Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 5387.00.27.2799808262**

La polizza a margine, emessa per conto di HERAMBIENTE S.P.A., è stata firmata digitalmente da LEIDI ROBERTO.

La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

648402AF - 424B - B673 - 8062 - FBD45F5AC6E1

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito [www.sacebt.it](http://www.sacebt.it)
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
  - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it) Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
  - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
  - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
  - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.

**SACE BT S.p.A.**



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

**Pagina lasciata intenzionalmente bianca**